

28 luglio 2017



PERITI INDUSTRIALI

Lauree professionalizzanti in dirittura d'arrivo

Italia Oggi pag. 39 del 28/07/2017

EPPI

Una mappa per il nuovo welfare

Italia Oggi pag. 39 del 28/07/2017

DDL CONCORRENZA

Ddl concorrenza al rush finale

Italia Oggi - Diritto & Fisco - pag. 31 del 28/07/2017

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Edifici con sconti ad hoc

Italia Oggi pag. 36 del 28/07/2017

SPLIT PAYMENT

Split payment, costruttori sul piede di guerra: neutralizzare l'impatto dell'Iva

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 28/07/2017

Definitive le liste dei soggetti diversi dalle Pa sottoposti alla «scissione»

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 28/07/2017

APPALTI PUBBLICI

Massimo ribasso anche a inviti

Italia Oggi pag. 42 del 28/07/2017

SANATORIA CARTELLE

Rottamazione con il rimborso

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 28/07/2017

La prima rata non chiude il contenzioso

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 28/07/2017

VERSAMENTI

La proroga cambia il saldo Iva

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 28/07/2017

DICHIARAZIONI

Dichiarazioni, proroga unitaria

Il Sole 24 Ore pag. 19 del 27/07/2017

L'Eppli, attraverso il Censis, chiede l'opinione dei professionisti per migliorare il sistema

Una mappa per il nuovo welfare

Al via l'indagine sulle prestazioni a sostegno degli iscritti

DI CLAUDIA DONATI*

Mettere in pratica la propensione al cambiamento significa attivare processi partecipati che più sono allargati e meglio è. Ecco perché l'Eppli, l'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati, ha voluto coinvolgere i propri iscritti in un'indagine volta a raccogliere informazioni e opinioni circa l'attuale sistema di welfare, con l'obiettivo di ottenere spunti innovativi per la costruzione di una nuova strategia a sostegno del lavoro e della salute dei periti industriali e delle loro famiglie. L'indagine sarà condotta dal Censis, Centro studi investimenti sociali, tramite questionario online Cawi, Computer assisted web interview.

Le motivazioni alla base di questa importante operazione sono molte e hanno tutte a che fare con il miglioramento continuo dell'offerta di servizi destinati agli iscritti. Perché rispondere ai mutati bisogni sociali di previdenza e assistenza sta diventando quanto mai urgente in un contesto sempre più orientato ad ampliare e articolare servizi e soluzioni a seconda dei soggetti e dei loro

bisogni.

Per fare questo, è necessario prima di tutto avviare una riflessione sull'esistente, dunque sulla propria offerta e le strategie già attivate. In questo senso, oltre al pilastro previdenziale «obbligatorio», l'Eppli offre da tempo, per gli iscritti in regola con la propria posizione contributiva, linee integrative di assistenza a sostegno della famiglia (dall'indennità di maternità e paternità al contributo per i nuovi nati o per le spese scolastiche); del reddito (come per esempio a favore dei giovani periti industriali che stanno avviando la propria attività); della salute (con rimborsi per visite specialistiche, ricoveri ospedalieri o per particolari dispositivi medici); fino al sostegno per danni causati da calamità naturali.

Ma per continuare a rispondere in maniera efficace ed efficiente alle esigenze dei propri iscritti, è necessario contestualizzarle nello scenario attuale, collocandole nella giusta prospettiva di sviluppo del sistema di welfare nel suo complesso. Il moltiplicarsi e differenziarsi della domanda di assistenza, di previdenza e di promozione del lavoro ha amplificato il quadro delle at-

tese che l'Eppli è chiamato a conoscere e interpretare. Ecco come un contributo importante alla riflessione e all'elaborazione di nuove strategie di welfare può senz'altro arrivare dalla conoscenza approfondita delle aspettative che hanno gli stessi iscritti nei confronti dei servizi offerti, anche alla luce del loro livello di conoscenza, di utilizzo e di gradimento delle attuali proposte.

A partire da queste considerazioni, l'Ente di previdenza dei periti industriali ha avviato un percorso di ricerca che farà il punto sullo scenario di riferimento e accompagnerà il processo di revisione e innovazione dell'ente. Come? Monitorando la domanda di welfare emergente, il reale impatto dei servizi offerti sulla platea degli iscritti e mettendo a fuoco eventuali criticità nella comunicazione.

Queste le attività centrali dello studio promosso dall'Eppli e gestito dal Censis, che coinvolgerà direttamente il pubblico primario dell'ente. Un invito a collaborare, dunque, attraverso la compilazione di un questionario online, articolato su tre aree tematiche: la prima, dedicata al rapporto tra gli iscritti e l'Eppli, con particolare riferimento alla demate-

rializzazione delle comunicazioni istituzionali e all'utilizzo dei servizi online e telefonici; la seconda, intende rilevare il livello di conoscenza, utilizzo e soddisfazione dei servizi di previdenza e assistenza attualmente erogati e la rilevazione di eventuali esigenze emergenti; infine la terza, relativa all'identità dei professionisti, con un focus sulle principali problematiche che attraversano oggi la professione e che, in prospettiva, preoccupano gli iscritti sul piano professionale e personale.

È innegabile infatti che, soprattutto negli anni recenti, il welfare integrato abbia vissuto un deciso sviluppo come risposta ai rischi sociali vecchi e nuovi, che non trovano completa soddisfazione nei sistemi di assistenza e previdenza pubblici. Uno spazio lasciato vuoto, che le Casse si trovano a dover colmare. Si tratta di dinamiche innescate, alla base, da alcuni fenomeni di lunga deriva, quali l'invecchiamento progressivo della popolazione (tuttavia accompagnato dal prolungarsi della fase della vita attiva) e la «transizione epidemiologica» (vale a dire le mutate cause all'origine degli stati di malattia e morte di una popolazione), oltre che

da fattori di criticità più meno contingenti quali i problemi occupazionali e di evoluzione della professione, accentuati dal periodo di crisi economica.

Per risolvere problemi così ampi forse non basterà un questionario, ma certamente offrirà agli iscritti uno strumento agile e veloce per sviluppare una riflessione sul presente e sul futuro della professione, oltre che sui propri «desiderata» assistenziali. L'Eppli, dal canto suo, potrà consapevolmente e a ragion veduta individuare nuovi servizi e strategie che faranno avvicinare sempre di più l'ente alle esigenze e ai bisogni dei professionisti iscritti, per realizzare un modello di welfare che continui a essere dinamico, proattivo ed efficiente.

* ricercatrice
Fondazione Censis



Pagina a cura
DELL'UFFICIO STAMPA
DEL CONSIGLIO NAZIONALE
E DELL'ENTE DI PREVIDENZA
DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
www.cnpi.it - www.eppli.it

PRONTO IL DECRETO MINISTERIALE PER IL DEBUTTO IN AUTUNNO

Lauree professionalizzanti in dirittura d'arrivo

La cabina di regia voluta dal Miur per coordinare l'offerta formativa tra lauree professionalizzanti e its sembra aver raggiunto i suoi obiettivi: l'elaborazione di un decreto ministeriale con i principi chiave, molti in risposta alle esigenze sollevate dai periti industriali, attorno ai quali costruire la futura offerta formativa. Secondo le ultime indiscrezioni, quindi, le lauree professionalizzanti saranno corsi triennali, «a ordinamento di studi definito» tarati, essenzialmente, a qualificare gli studenti e, in prospettiva, ad «abilitare» le professioni regolamentate a livello nazionale, «a partire da quelle ordinarie».

Il provvedimento è ora sul tavolo del ministro Valeria Fedeli, che dovrebbe esprimersi nei prossimi giorni, in modo da partire, almeno con le attività organizzative e di comunicazione, in autunno.

Dunque lo slittamento di un anno ha permesso di definire in maniera più netta i contorni di questo nuovo modello di formazione accademica, tutt'ora mancante in Italia, e capace di riallineare la domanda di competenze tecnico-professionale e l'offerta di capitale umano.

In ogni caso il debutto non sarà prima del 2018, un prezioso arco temporale per disegnare un'offerta coerente con i profili realmente richiesti dal mercato, per condividere, tra tutti gli attori principali, (uni-

versità-imprese-ordini), l'architettura dei corsi e per siglare quelle convenzioni indispensabili alle attività di tirocinio e di stage, cuore nevralgico della formazione a orientamento professionalizzante soprattutto se, non vengono smentite le indiscrezioni di questi giorni, le lauree saranno abilitanti.

In questo senso il Consiglio nazionale è da tempo al lavoro su diversi fronti. Da una parte su quello universitario, con i primi contatti, diventati poi accordi, con gli atenei (Palermo, Perugia, San Marino e molti altri) che partiranno con i primi corsi professionalizzanti, dall'altra con un'azione di sensibilizzazione e quindi di consapevolezza dei professionisti sul territorio. Servono, infatti, studi per lo svolgimento del tirocinio, azioni di orientamento per la conoscenza in entrata di questi percorsi prima, e in uscita verso l'albo di categoria poi, contribuendo così a soddisfare quella aspettativa

di occupazione attesa. Per tutto questo i periti industriali sono pronti, e ricominceranno a lavorare da settembre per far sì che il buon esito delle lauree professionalizzanti possa essere garantito soprattutto dalla presenza del comparto professionale.

Del resto sul tema dell'istituzione delle nuove lauree professionalizzanti la categoria è stata coinvolta direttamente e il suo contributo è tanto più importante, quanto è grave l'assenza di una connessione diretta tra l'attuale sistema formativo e l'accesso alla professione. Per questo, i periti industriali sono chiamati a dare risposte concrete a un problema reale.

Senza pensare (temendo) che le lauree professionalizzanti siano percorsi di serie b o assimilabili agli Its. Si tratta, infatti, di due canali formativi diversi, prova ne è l'istituzione della cabina di regia, che assolvono a obiettivi diversi e

soprattutto che nascono per rispondere a necessità diverse. Gli Its per soddisfare un interesse specifico delle imprese e del terziario in generale, le lauree professionalizzanti, invece, possono certo rappresentare una risposta alle richieste specifiche di qualità per le imprese, ma si candidano soprattutto a diventare il titolo di studio naturale, e ora mancante, per l'accesso alle professioni intellettuali, come avviene in tutti gli altri paesi europei.

Per questo l'auspicio è che il ministro dell'istruzione e università Valeria Fedeli utilizzi la stessa lungimiranza impiegata per istituire la cabina di regia, per firmare quel documento che possa dare agli atenei gli strumenti normativi per avviare facilmente i nuovi percorsi. È un'occasione preziosa per costruire quel modello formativo inesistente per il mondo delle professioni che speriamo non vada perduta. Perché a rimetterci non saranno i periti industriali, ma il sistema paese a cui sarà negato ancora di colmare quel gap formativo che ci lascia dietro agli altri paesi europei. Quello delle lauree professionalizzanti è un tassello fondamentale che permetterebbe di completare quel quadro incompleto della formazione in Italia. È una sfida che non possiamo permetterci di perdere. In gioco c'è il futuro dei giovani.



Valeria Fedeli

PRONTO IL DECRETO MINISTERIALE PER IL DEBUTTO IN AUTUNNO

Lauree professionalizzanti in dirittura d'arrivo

La cabina di regia voluta dal Miur per coordinare l'offerta formativa tra lauree professionalizzanti e its sembra aver raggiunto i suoi obiettivi: l'elaborazione di un decreto ministeriale con i principi chiave, molti in risposta alle esigenze sollevate dai periti industriali, attorno ai quali costruire la futura offerta formativa. Secondo le ultime indiscrezioni, quindi, le lauree professionalizzanti saranno corsi triennali, «a ordinamento di studi definito» tarati, essenzialmente, a qualificare gli studenti e, in prospettiva, ad «abilitare» le professioni regolamentate a livello nazionale, «a partire da quelle ordinistiche».

Il provvedimento è ora sul tavolo del ministro Valeria Fedeli, che dovrebbe esprimersi nei prossimi giorni, in modo da partire, almeno con le attività organizzative e di comunicazione, in autunno.

Dunque lo slittamento di un anno ha permesso di definire in maniera più netta i contorni di questo nuovo modello di formazione accademica, tutt'ora mancante in Italia, e capace di riallineare la domanda di competenze tecnico-professionale e l'offerta di capitale umano.

In ogni caso il debutto non sarà prima del 2018, un prezioso arco temporale per disegnare un'offerta coerente con i profili realmente richiesti dal mercato, per condividere, tra tutti gli attori principali, (uni-

versità-imprese-ordini), l'architettura dei corsi e per siglare quelle convenzioni indispensabili alle attività di tirocinio e di stage, cuore nevralgico della formazione a orientamento professionalizzante soprattutto se, non vengono smentite le indiscrezioni di questi giorni, le lauree saranno abilitanti.

In questo senso il Consiglio nazionale è da tempo al lavoro su diversi fronti. Da una parte su quello universitario, con i primi contatti, diventati poi accordi, con gli atenei (Palermo, Perugia, San Marino e molti altri) che partiranno con i primi corsi professionalizzanti, dall'altra con un'azione di sensibilizzazione e quindi di consapevolezza dei professionisti sul territorio. Servono, infatti, studi per lo svolgimento del tirocinio, azioni di orientamento per la conoscenza in entrata di questi percorsi prima, e in uscita verso l'albo di categoria poi, contribuendo così a soddisfare quella aspettativa

di occupazione attesa. Per tutto questo i periti industriali sono pronti, e ricominceranno a lavorare da settembre per far sì che il buon esito delle lauree professionalizzanti possa essere garantito soprattutto dalla presenza del comparto professionale.



Valeria Fedeli

Del resto sul tema dell'istituzione delle nuove lauree professionalizzanti la categoria è stata coinvolta direttamente e il suo contributo è tanto più importante, quanto è grave l'assenza di una connessione diretta tra l'attuale sistema formativo e l'accesso alla professione. Per questo, i periti industriali sono chiamati a dare risposte concrete a un problema reale.

Senza pensare (temendo) che le lauree professionalizzanti siano percorsi di serie b o assimilabili agli Its. Si tratta, infatti, di due canali formativi diversi, prova ne è l'istituzione della cabina di regia, che assolvono a obiettivi diversi e

soprattutto che nascono per rispondere a necessità diverse. Gli Its per soddisfare un interesse specifico delle imprese e del terziario in generale, le lauree professionalizzanti, invece, possono certo rappresentare una risposta alle richieste specifiche di qualità per le imprese, ma si candidano soprattutto a diventare il titolo di studio naturale, e ora mancante, per l'accesso alle professioni intellettuali, come avviene in tutti gli altri paesi europei.

Per questo l'auspicio è che il ministro dell'istruzione e università Valeria Fedeli utilizzi la stessa lungimiranza impiegata per istituire la cabina di regia, per firmare quel documento che possa dare agli atenei gli strumenti normativi per avviare facilmente i nuovi percorsi. È un'occasione preziosa per costruire quel modello formativo inesistente per il mondo delle professioni che speriamo non vada perduta. Perché a rimetterci non saranno i periti industriali, ma il sistema paese a cui sarà negato ancora di colmare quel gap formativo che ci lascia dietro agli altri paesi europei. Quello delle lauree professionalizzanti è un tassello fondamentale che permetterebbe di completare quel quadro incompleto della formazione in Italia. È una sfida che non possiamo permetterci di perdere. In gioco c'è il futuro dei giovani.



L'Eppi, attraverso il Censis, chiede l'opinione dei professionisti per migliorare il sistema

Una mappa per il nuovo welfare

Al via l'indagine sulle prestazioni a sostegno degli iscritti

DI CLAUDIA DONATI*

Mettere in pratica la propensione al cambiamento significa attivare processi partecipati che più sono allargati e meglio è. Ecco perché l'Eppi, l'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati, ha voluto coinvolgere i propri iscritti in un'indagine volta a raccogliere informazioni e opinioni circa l'attuale sistema di welfare, con l'obiettivo di ottenere spunti innovativi per la costruzione di una nuova strategia a sostegno del lavoro e della salute dei periti industriali e delle loro famiglie. L'indagine sarà condotta dal Censis, Centro studi investimenti sociali, tramite questionario online Cawi, Computer assisted web interview.

Le motivazioni alla base di questa importante operazione sono molte e hanno tutte a che fare con il miglioramento continuo dell'offerta di servizi destinati agli iscritti. Perché rispondere ai mutati bisogni sociali di previdenza e assistenza sta diventando quanto mai urgente in un contesto sempre più orientato ad ampliare e articolare servizi e soluzioni a seconda dei soggetti e dei loro bisogni.

Per fare questo, è necessario prima di tutto avviare una riflessione sull'esistente, dunque sulla propria offerta e le strategie già attivate. In questo senso, oltre al pilastro previdenziale «obbligatorio», l'Eppi offre da tempo, per gli iscritti in regola con la propria posizione contributiva, linee integrative di assistenza a sostegno della famiglia (dall'indennità di maternità e paternità al contributo per i nuovi nati o per le spese scolastiche); del reddito (come per esempio a favore dei giovani periti industriali che stanno avviando la propria attività); della salute (con rimborsi per visite specialistiche, ricoveri ospedalieri o per particolari dispositivi medici); fino al sostegno per danni causati da

calamità naturali.

Ma per continuare a rispondere in maniera efficace ed efficiente alle esigenze dei propri iscritti, è necessario contestualizzarle nello scenario attuale, collocandole nella giusta prospettiva di sviluppo del sistema di welfare nel suo complesso. Il moltiplicarsi e differenziarsi della domanda di assistenza, di previdenza e di promozione del lavoro ha amplificato il quadro delle attese che l'Eppi è chiamato a conoscere e interpretare. Ecco come un contributo importante alla riflessione e all'elaborazione di nuove strategie di welfare può senz'altro arrivare dalla conoscenza approfondita delle aspettative che hanno gli stessi iscritti nei confronti dei servizi offerti, anche alla luce del loro livello di conoscenza, di utilizzo e di gradimento delle attuali proposte.

A partire da queste considerazioni, l'Ente di previdenza dei periti industriali ha avviato un percorso di ricerca che farà il punto sullo scenario di riferimento e accompagnerà il processo di revisione e innovazione dell'ente. Come? Monitorando la domanda di welfare emergente, il reale impatto dei servizi offerti sulla platea degli iscritti e mettendo a fuoco eventuali criticità nella comunicazione.

Queste le attività centrali dello studio promosso dall'Eppi e gestito dal Censis, che coinvolgerà direttamente il pubblico primario dell'ente. Un invito a collaborare, dunque, attraverso la compilazione di un questionario online, articolato su tre aree tematiche: la prima, dedicata al rapporto tra gli iscritti e l'Eppi, con particolare riferimento alla dematerializzazione delle comunicazioni istituzionali e all'utilizzo dei servizi online e telefonici; la seconda, intende rilevare il livello di conoscenza, utilizzo e soddisfazione dei servizi di previdenza e assistenza attualmente erogati e la rilevazione di eventuali esigenze emergenti; infine la terza, relativa all'identità dei professionisti,

con un focus sulle principali problematiche che attraversano oggi la professione e che, in prospettiva, preoccupano gli iscritti sul piano professionale e personale.

È innegabile infatti che, soprattutto negli anni recenti, il welfare integrato abbia vissuto un deciso sviluppo come risposta ai rischi sociali vecchi e nuovi, che non trovano completa soddisfazione nei sistemi di assistenza e previdenza pubblici. Uno spazio lasciato vuoto, che le Casse si trovano a dover colmare. Si tratta di dinamiche innescate, alla base, da alcuni fenomeni di lunga deriva, quali l'invecchiamento progressivo della popolazione (tuttavia accompagnato dal prolungarsi della fase della vita attiva) e la «transizione epidemiologica» (vale a dire le mutate cause all'origine degli stati di malattia e morte di una popolazione), oltre che da fattori di criticità più meno contingenti quali i problemi occupazionali e di evoluzione della professione, accentuati dal periodo di crisi economica.

Per risolvere problemi così ampi forse non basterà un questionario, ma certamente offrirà agli iscritti uno strumento agile e veloce per sviluppare una riflessione sul presente e sul futuro della professione, oltre che sui propri «desiderata» assistenziali. L'Eppi, dal canto suo, potrà consapevolmente e a ragion veduta individuare nuovi servizi e strategie che faranno avvicinare sempre di più l'ente alle esigenze e ai bisogni dei professionisti iscritti, per realizzare un modello di welfare che continui a essere dinamico, proattivo ed efficiente.

* ricercatrice
Fondazione Censis



Pagina a cura
DELL'UFFICIO STAMPA
DEL CONSIGLIO NAZIONALE
E DELL'ENTE DI PREVIDENZA
DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
www.cnpi.it - www.eppi.it



Diritto & Fisco

**LA MANOVRA
CORRETTIVA**

in edicola con



Via libera dalla commissione industria al senato. Testo atteso in aula il 1° agosto

Ddl concorrenza al rush finale Novità previste per assicurazioni, energia e professioni

DI MICHELE DAMIANI

Via libera al ddl concorrenza. La commissione industria del senato ha approvato ieri il testo del disegno di legge così come era stato licenziato dalla camera. Un passo avanti nell'approvazione del ddl attesa ormai da quasi 900 giorni. La discussione al senato inizierà martedì 1° agosto. Conferito il mandato a riferire in aula a favore dei due relatori Salvatore Tomaselli (Pd) e Luigi Marino (Ap). Secondo Tomaselli: «L'approvazione arriverà prima della pausa estiva. Ne va del nostro onore». Molti i temi trattati, tra i quali assicurazioni, energia, telemarketing e forme pensionistiche complementari.

Assicurazioni. Una delle modifiche apportate alla camera che ha fatto più discutere riguarda il ritorno del tacito rinnovo per le polizze assicurative del ramo danni. La nuova normativa non riguarda però le Rc auto che sono espressamente escluse dal tacito rinnovo. Questo sarà previsto per le polizze danni accessorie, come incendio, furto, casco, danni. Proprio su questo argomento si è corso il rischio di un ennesimo rinvio a causa di un emendamento presentato dal presidente della commissione Massimo Mucchetti (Pd) che mirava a eliminare il rinnovo perché a suo dire, e non è il solo ad affermarlo, in questo modo si reca un danno ai consumatori (il relatore Marino, contattato da *ItaliaOggi*, ha espresso il suo disappunto per la modifica apportata a Montecitorio, affermando però che un rinvio non era un'ipotesi percorribile). Sempre in tema di coperture assicurative, il ddl introduce sconti per il contraente che accetta clausole antifrode, tipo ispezioni preliminari o introduzione della scatola nera. I costi dell'ispezione o dell'installazione e del funzionamento della scatola nera sono a carico dell'impresa. Inoltre, previsto l'obbligo di stipulare le Rc auto in capo alle compagnie assicurative tranne nel caso in cui l'interessato fornisca informazioni non veritiere. Per le compagnie, stabilito l'onere di informare in modo corretto ed esauriente sui premi offerti da tutte le

Le novità introdotte dal disegno di legge	
Assicurazioni	Ripristinato il tacito rinnovo per le polizze danno accessorie; sconti e agevolazioni per i clienti che avranno la scatola nera e che realizzeranno pochi incidenti in territori ad alta intensità degli stessi
Avvocati	Via libera all'ingresso delle società di capitali con l'obbligo di 2/3 di soci professionisti; obbligo di anticipare il compenso richiesto ai clienti e a indicare le competenze e le specializzazioni ottenute
Energia	La fine del mercato tutelato slitta al 1° luglio 2019; niente asta per chi non ha un operatore alla scadenza del regime tutelato; maggiori compiti all'autorità di settore
Notai	Cambiano i criteri che determinano il numero di notai distribuiti sul territorio, che passa da uno ogni 7 mila ad uno ogni 5 mila
Pensioni complementari	Stop al conferimento integrale del Tfr ai fondi pensione; prepensionamento richiedibile dopo 24 mesi di inoccupazione e dieci anni prima rispetto al raggiungimento dei requisiti
Farmacie	Ingresso delle società di capitali che non potranno possedere più del 20% delle farmacie presenti sul territorio regionale
Telefonia	Abolito il consenso esplicito per il telemarketing; aumentate le multe per gli operatori telefonici irrispettosi; informazione preventiva delle tariffe in caso di cambio di operatore; contratti non superiori ai 24 mesi
Odontoiatri	Per l'esercizio dell'attività in forma societaria il direttore sanitario deve essere iscritto all'albo degli odontoiatri; consentito l'esercizio della professione all'interno delle strutture adibite solo per i soggetti che ne abbiano l'abilitazione

imprese cui sono mandatarie. Gli inadempienti rischiano una pena pecuniaria che va da un minimo di 10 mila euro ad un massimo di 80 mila.

Professioni. Viene imposto l'obbligo ai professionisti di rendere noto in anticipo ai propri clienti, con comunicazione scritta o in formato digitale, l'importo del compenso che verrà richiesto per svolgere la prestazione. I professionisti dovranno altresì indicare e comunicare ai propri assistiti i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni che detengono.

Per gli avvocati c'è la via libera all'ingresso di soci di capitale nelle società tra avvocati, con il limite che prevede almeno due terzi del capitale in mano a soci professionisti. Estesa la possibilità per le società di capitali anche verso le farmacie; non potranno però controllare più del 20% delle stesse su base regionale.

Ridefinito il criterio di calcolo del numero di notai presenti sul territorio, che passa da uno ogni 7 mila abitanti ad uno ogni 5 mila. Potranno essere costituite associazioni notarili in qualsiasi comune della regione di riferimento. In merito all'esercizio dell'attività odontoiatrica svolta in forma societaria è previsto che il direttore sanitario debba obbligatoriamente essere iscritto all'albo. La disciplina è stata modificata dalla camera che, oltre a prevedere l'iscrizione, consente l'esercizio della professione esclusivamente ai soggetti abilitati.

Energia. Slitta al 1° luglio 2019 la fine del servizio di maggior tutela nel settore dell'energia, ovvero il regime tariffario stabilito dall'autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, che verrà sostituito da quello del mercato libero. La precedente scadenza era fissata al 1° luglio

2018. Il passaggio alla camera ha soppresso la norma che offriva la possibilità di mettere all'asta la fornitura di energia elettrica per gli utenti che, al momento della scadenza del regime tutelato, non avessero ancora scelto uno specifico operatore per la fornitura energetica. Novità anche in merito agli impianti fotovoltaici: per quelli nei quali risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa, si applica una decurtazione del 30% della tariffa incentivante. Infine, vengono assegnati ulteriori compiti all'Autorità di settore (Aeegsi), che dovrà propiziare la realizzazione di un portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte sul mercato retail, con particolare attenzione verso le utenze domestiche, le imprese connesse in bassa tensione e con consumi annui non superiori a 200 mila

standard metri cubi.

Forme pensionistiche complementari. Stop al conferimento integrale del Tfr ai fondi pensione. Alla pensione di scorta si potrà destinare una percentuale del Tfr anche minima. In assenza dell'indicazione relativa alla quantità da destinare, il conferimento è totale. Novità anche in tema di prepensionamenti; riduzione a 24 mesi (fino ad oggi 48) del periodo di inoccupazione necessario per ricevere il diritto all'anticipo della pensione integrativa, con la possibilità in capo ai fondi pensione di elevare l'anticipo per il godimento delle prestazioni pensionistiche a dieci anni rispetto al raggiungimento dei requisiti per l'accesso (oggi ne sono previsti cinque). Infine, sancito il diritto al riscatto del montante contributivo anche per le forme di previdenza individuali (Fip), con una ritenuta fiscale del 23%.

Telefonia. Abolita dalla camera la norma che prevedeva la subordinazione dell'esecuzione della chiamata al consenso esplicito espresso dal destinatario della stessa. Vengono aumentate le multe a carico delle compagnie telefoniche che non rispettano le norme a tutela dei consumatori. I clienti, inoltre, dovranno essere informati in partenza su quali spese dovrebbero affrontare in caso di cambio di operatore telefonico. Il consumatore potrà recedere anche in via telematica ai contratti, che non potranno essere superiori ai 24 mesi. Semplificate le procedure per cambiare operatori di telefonia mobile. Si potranno pagare tramite telefono i biglietti dei musei o degli eventi culturali.

Altre disposizioni. Inserita a Montecitorio, direttamente in aula e non in commissione, una norma che prevede l'obbligo di bonifica dei terreni precedentemente utilizzati come distributori di benzina a carico dei vecchi proprietari, anche se restano inutilizzati. Eliminata l'esclusiva alle Poste sulle notifiche di atti giudiziari e multe. Le banche avranno maggiori obblighi di trasparenza e gli hotel saranno liberi di fare offerte migliori ai clienti rispetto a quelle dei siti internet di prenotazione.

— © Riproduzione riservata —

Chiarimenti Enea su detrazioni fiscali per riqualificazioni energetiche

Edifici con sconti ad hoc

Gestione più facile per impianti centralizzati

Pagina a cura
DI CINZIA DE STEFANIS

Per usufruire delle detrazioni fiscali del 70 o 75% nel caso di interventi su condomini o su edifici con più unità immobiliari, occorre distinguere i diversi casi che si possono presentare. Nel caso di interventi, in parti comuni del condominio, se l'impianto termico è centralizzato occorre predisporre un solo Ape (attestato prestazione energetica) complessivo. Se gli impianti sono autonomi si predispongono un allegato «A» e un allegato «E» (dm 19 febbraio 2007) per unità immobiliare. Questi alcuni dei chiarimenti formulati dai tecnici di Enea in merito alla prossima presentazione (il prossimo 15 settembre 2017) delle domande di detrazioni fiscali del 70 o 75% per riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali.

Richiesta detrazione impianto centralizzato e autonomo - La richiesta di detrazione in caso di impianto centralizzato può essere inol-

trata dall'amministratore o da un tecnico abilitato indicando il numero di unità abitative oggetto dell'intervento e il costo complessivamente sostenuto. Se gli impianti sono autonomi si predispongono un allegato «A» e un allegato «E» per unità immobiliare.

Ristrutturazione radicale di un immobile e bonus fiscale del 55-65% - I tecnici Enea analizzano inoltre il caso di una ristrutturazione radicale di un immobile, con l'installazione tra l'altro di un nuovo impianto termico a pompa di calore e dei pannelli solari termici. E la possibilità di beneficiare del bonus del 55-65% per tutti gli interventi. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e delle seguenti per-

centuali della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:

- il 20% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013;

- il 35% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;

- il 50% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017 (termine prorogato al 1° gennaio 2018 dalla legge di bilancio 2017).

Per «ristrutturazioni rilevanti» si intendono gli edifici demoliti e ricostruiti e quelli con superficie utile di almeno 1.000 mq ristrutturati integralmente. In concreto, dal 1° giugno 2012 i funzionari Enea ritengono che nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, il bonus del 55% sugli impianti di produzione di energia termica debba essere riconosciuto solamente per la parte eccedente quella obbligatoria per cui le fonti rinno-

vabili termiche devono coprire almeno il 20% dei consumi energetici stimati per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento. Resta da capire però in che modo dovrà essere valutata la percentuale di energia termica coperta dalle rinnovabili.

Invio documenti ad Enea - Per usufruire della detrazione occorre inviare entro 90 giorni solari dal termine dei lavori ad Enea, per via telematica tramite l'applicativo relativo all'anno in cui sono terminati i lavori (per il 2017, <http://finanziaria2017.enea.it>), la documentazione richiesta (si veda *ItaliaOggi* del 24 luglio 2017). Effettuata la trasmissione, in automatico ritorna al mittente da Enea una ricevuta informatica con il codice personale identificativo, valida a tutti gli effetti come prova dell'avvenuto invio.



I chiarimenti Enea
sul sito www.italiaoggi.it/documenti

LOMBARDIA

Recupero sottotetti, Scia o Pc

Recupero abitativo dei sottotetti in Lombardia: regime giuridico da individuare di volta per volta sulla base degli elementi progettuali. In quanto essendo considerata «ristrutturazione edilizia», la disciplina applicabile non è più quella della denuncia di inizio attività. Potrà essere una Scia o un permesso di costruire per la ristrutturazione c.d. «leggera» e permesso di costruire o Scia alternativa per la ristrutturazione c.d. «pesante». Questi i chiarimenti contenuti nella circolare della Regione Lombardia del 20 luglio 2017. Le novità introdotte dai decreti legislativi n. 126 e n. 222 del 2016 - ricorda la circolare - hanno reso necessario l'adeguamento della modulistica per i titoli edilizi (si veda *ItaliaOggi* del 17 maggio 2017). Tutti i nuovi moduli edilizi unificati e standardizzati, approvati il 4 maggio e il 6 luglio scorsi in conferenza unificata, con accordo tra il governo, le regioni e gli enti locali, sono stati adeguati alle normative regionali e approvati, in un unico provvedimento, con la deliberazione della Giunta regionale Lombardia del 17 luglio 2017, n. 6894. Nelle more di un aggiornamento e riallineamento della normativa regionale, i tecnici lombardi forniscono alcune considerazioni in merito ad aspetti della disciplina edilizia di più frequente ricorrenza: come noto, infatti, il dpr 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia) è stato interessato negli ultimi tempi da ripetuti interventi di modifica. I funzionari Lombardi inoltre sottolineano che a fronte di una giurisprudenza costituzionale consolidata in questi anni, si è affermato espressamente che «la definizione delle diverse categorie di interventi edilizi spetta allo Stato». Pertanto la disciplina degli interventi edilizi dettata all'articolo 27 della legge regionale n. 12/2005 è da considerarsi superata, dovendosi ormai fare riferimento alle definizioni di cui all'articolo 3 del dpr 380/2001, in quanto disposizioni espressamente qualificate dalla corte costituzionale come «principi fondamentali della materia».

ENERGIA

Incentivi, il contratto tipo del Gse

Predisposto dal Gse il contratto tipo per il rilascio degli incentivi legati ai certificati bianchi, riconosciuti ai progetti di efficienza energetica (dm 11 gennaio 2017). Lo schema di contratto tipo, elaborato dal Gse, è stato approvato dal ministero dello sviluppo economico con lettera del 19 luglio 2017. Il «contratto tipo» è l'atto che l'operatore deve stipulare con il Gse per avere accesso al numero di certificati bianchi commisurato al risparmio di energia primaria realizzato dall'operatore stesso durante la vita utile del progetto. I certificati bianchi, anche noti come «titoli di efficienza energetica», sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica. Il sistema dei certificati bianchi prevede che i distributori di energia elettrica e di gas naturale raggiungano annualmente determinati obiettivi quantitativi di risparmio di energia primaria, espressi in tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate (Tep).

Faq del ministero delle Infrastrutture

Il sisma bonus per le imprese

Riconoscimento della detrazione del «sisma bonus» anche per l'immobile dove viene esercitata l'attività produttiva. La detrazione si perde, ad esempio, quando l'immobile è ceduto e nel contratto non è previsto espressamente che il venditore mantenga il diritto alla detrazione per le rate residue.

Questi i chiarimenti (contenuti in una serie di faq aggiornate al 21 luglio 2017) forniti dal ministero delle infrastrutture in merito alla possibilità di ottenere la detrazione del sisma bonus per le attività produttive e gli immobili privati. Le agevolazioni «casa sicura», previste dalla legge di bilancio 2017, riguardano interventi effettuati a partire dal 1° gennaio 2017. Per gli interventi eseguiti prima del 1° gennaio 2017 (ad esempio nel 2015) la detrazione è possibile solo se l'immobile costituisce l'abitazione principale e si trova nelle zone di rischio sismico 1 (maggiore pericolosità) o 2 (alta pericolosità). L'efficacia degli interventi è attestata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi

ordini o collegi professionali di appartenenza. Possono essere portate in detrazione le spese per l'esecuzione di opere per la messa in sicurezza antisismica e la classificazione e la verifica sismica degli immobili. Per ottenere l'agevolazione occorre indicare nella dichiarazione dei redditi la spesa sostenuta.

La detrazione fiscale di base è pari al 50% della spesa, ma la percentuale aumenta se dopo i lavori si riduce il rischio sismico.

La riduzione del rischio è valutata sulla base di una graduatoria di 8 classi da A+ (meno rischio) a G (più rischio).

La detrazione fiscale è ripartita in cinque anni in quote uguali, a partire dall'anno in cui sono stati pagati gli interventi e, nel caso di abitazioni e edifici utilizzati per attività produttive, è calcolata su una spesa massima di 96 mila euro per unità immobiliare e per ciascun anno e arriva al 70% se si passa a una classe di rischio inferiore.



Le Faq sul sito
www.italiaoggi.it/documenti



La circolare sul
sito www.italiaoggi.it/documenti

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

[Stampa](#)[Chiudi](#)

28 Lug 2017

Split payment, costruttori sul piede di guerra: neutralizzare l'impatto dell'Iva

Mauro Salerno

Per una volta gli allarmi sono stati rispettati. Sono bastati pochi giorni di applicazione dello split payment esteso anche alle società partecipate per rendere concreti i rischi di mettere in ginocchio le imprese di costruzione sopravvissute al più lungo ciclo negativo dal dopoguerra a oggi.

Nel mirino c'è la scelta del governo di estendere il perimetro di applicazione del meccanismo di «scissione» del versamento Iva, conosciuto sotto il nome di «split payment». Fuori dal gergo fiscale significa che dal primo luglio (e fino tutto il 2020) a saldo delle fatture un numero crescente di stazioni appaltanti non riconosceranno più l'Iva a costruttori, progettisti e fornitori, ma dovranno versarla direttamente allo Stato. L'elenco di soggetti che obbligati a versare l'Iva direttamente allo Stato e non più alle imprese, in nome della lotta all'evasione fiscale. Prima a essere interessati dalla misura erano soltanto le amministrazioni pubbliche. Cioè, in pratica solo Comuni, province e Regioni, tra gli enti più interessati dal sistema degli appalti. Dal primo luglio questo steccato salta. E nel recinto dello split payment finiscono anche tutte le società partecipate. Dunque, anche Consip, Ferrovie, Anas, ex municipalizzate.

Conseguenza? I costruttori non si vedranno più versare l'Iva dai loro committenti pubblici. Ma dovranno continuare a pagarla i propri fornitori, con l'esclusione dei subappaltatori, interessati dal meccanismo del «reverse charge», che dunque in questo caso rende l'Iva neutrale. Come dovrebbe peraltro risultare sempre questa imposta. Per i pagamenti ricevuti dal primo luglio l'Iva, invece, diventa una sorta di costo in più da sopportare. E che va a erodere la liquidità di imprese che si muovono in un settore che non naviga certo nell'oro.

«Le imprese sono sul piede di guerra - il presidente dell'Ance Giuliano Campana. Non bastano i problemi relativi al credit crunch e ai ritardati pagamenti che hanno fortemente condizionato la liquidità delle imprese in questi ultimi anni. Ora viene introdotta un nuovo regime estensivo dello split payment che di fatto finisce per accanirsi sulle imprese di costruzione che operano nel settore dei lavori pubblici».

Per i costruttori «basterebbe poco per conciliare le esigenze di cassa dello stato con quelle di non penalizzare i rapporti commerciali tra gli operatori dell'edilizia».

La soluzione proposta dall'Ance è quella di estendere il reverse charge anche ai fornitori delle imprese che, a monte, si vedono applicato lo split payment dalle committenti. «In questo modo renderemmo l'Iva una partita contabilmente neutra garantendo nello stesso tempo sia maggiori entrate per lo stato che una minore evasione fiscale, senza penalizzare le imprese».

La proposta, finora rimasta inascoltata, verrà avanzata di nuovo al Governo in vista dell'approvazione della nuova legge di Bilancio. Da qui potrebbe arrivare una via d'uscita capace di evitare ulteriori contraccolpi al comparto industriale che in questi anni ha più pagato lo scotto

della crisi. Ma c'è anche un'altra idea, che Campana suggerisce già ora: «L'estensione della fatturazione elettronica anche tra privati, dietro autorizzazione Ue che il Governo ha, peraltro, già richiesto, consentirebbe di abolire infatti praticamente del tutto lo split payment».



P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

[Stampa](#)[Chiudi](#)

28 Lug 2017

Split payment/2. Definitive le liste dei soggetti diversi dalle Pa sottoposti alla «scissione»

Marco Magrini e Benedetto Santacroce

Con la pubblicazione sul sito del Dipartimento delle finanze degli elenchi definitivi dei soggetti, diversi dalle Pa, sottoposti all'obbligo dello split payment, e con la pubblicazione sullo stesso sito di alcune specifiche interpretative si conclude l'iter di definizione per il 2017 del perimetro di applicazione del meccanismo. La nuova pubblicazione è stata resa necessaria dall'emanazione sul sito dello stesso Dipartimento il 14 luglio scorso del decreto del ministro dell'Economia del 13 luglio 2017 (pubblicato poi in Gazzetta ufficiale il 24 luglio) e tiene conto delle osservazioni prodotte dai contribuenti interessati entro il 19 luglio.

La conseguenza temporale degli eventi sopra evidenziati è determinante, in quanto il citato decreto prevede che le nuove regole hanno efficacia in relazione alle sole fatture con esigibilità d'imposta successiva alla data di pubblicazione sulla Gazzetta e pertanto solo dal 25 luglio. Lo stesso decreto precisa che sono fatti salvi i comportamenti tenuti dai contribuenti per le fatture per le quali l'esigibilità si è verificata dal 1° al 24 luglio.

La novità del decreto sul piano soggettivo è costituita dalla previsione che l'obbligo dello split payment si applica a tutte le pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fattura elettronica obbligatoria (articolo 1, comma da 209 a 214 della legge 244/2007). Per questa previsione il comunicato che accompagna la pubblicazione degli elenchi fa importanti specificazioni.

In primo luogo, gli elenchi pubblicati sono relativi a: controllate dalla presidenza del Consiglio e dei ministeri; controllate da regioni, province, città metropolitane, comuni e unioni di comuni; controllate dalle predette amministrazioni centrali e locali e quotate nell'indice Ftse Mib. Il comunicato specifica che gli operatori per individuare le pubbliche amministrazioni soggette allo split payment dovranno fare riferimento all'elenco Ipa pubblicato sul sito dell'Indice delle pubbliche amministrazioni (www.indicepa.gov.it) senza considerare i soggetti classificati nella categoria dei "gestori di pubblici servizi", non ricompresi nell'obbligo della fatturazione elettronica.

Questi gestori, però, se ricompresi tra le controllate e riportati negli elenchi pubblicati ieri, sono comunque soggetti allo split payment anche se non destinatari della fattura elettronica. Un altro chiarimento importante è che tutte le società ricomprese negli elenchi soggette allo split payment non sono, solo per effetto dell'inclusione nello specifico adempimento, obbligati alla fatturazione elettronica. Infine le aziende speciali non costituite sotto forma societaria, applicano il meccanismo della scissione dei pagamenti se destinatari della disciplina della fatturazione elettronica.

Mit e Anac concordano sull'applicabilità nelle gare con la procedura negoziata

Massimo ribasso anche a inviti

Dubbi sull'accordo quadro per l'esecuzione di lavori ex novo

Pagina a cura
DI ANDREA MASCOLINI

Massimo ribasso applicabile anche nelle procedure negoziate da 150 mila euro a un milione e accordi quadro da chiarire nella loro applicazione concreta. Su questi due temi ministero delle infrastrutture e Anac hanno iniziato a dialogare per trovare la giusta interpretazione a norme del codice dei contratti pubblici non sempre cristalline. Nel primo caso trovandosi su posizione identiche, nel secondo caso occorrerà attendere per l'esito finale.

Per quel che riguarda il tema del massimo ribasso è stata resa pubblica in questi giorni la delibera dell'Anac (ufficio precontenzioso) del 23 giugno 2017 che risponde positivamente al ministero delle infrastrutture il quale aveva chiesto, rispetto all'articolo 95, comma 4, se l'esclusione automatica nel caso di appal-

to al prezzo più basso potesse essere utilizzata anche con la procedura negoziata con invito a cinque.

In particolare, dopo aver ricostruito il quadro normativo, il ministero aveva posto il dubbio all'Anac a seguito delle modifiche apportate dal decreto correttivo del codice che fa riferimento alle «procedure ordinarie», nozione che poteva escludere la procedura negoziata.

La norma del correttivo (dlgs 56/2017) consente l'aggiudicazione degli appalti al massimo ribasso fino a due milioni, invece che a un milione come prevedeva il codice del 2016, ma a due condizioni: l'appalto deve essere aggiudicato sulla base di un progetto esecutivo e l'affidamento dei lavori deve avvenire «procedure ordinarie»

Per l'Autorità è corretta la lettura che da della norma il ministero, laddove circoscrive l'impatto dell'art.95, comma 4 (che eleva la soglia

per utilizzare il prezzo più basso da uno a 2 milioni) al solo innalzamento della soglia e non al profilo procedurale. L'Anac aggiunge che il riferimento contenuto all'art.36, comma 7 del codice all'effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intende avvalersi dell'esclusione automatica conferma che il prezzo più basso sia applicabile anche alle procedure negoziate.

Sul secondo punto l'Autorità presieduta da Raffaele Cantone dovrà risolvere

il dubbio posto dal ministero, rispetto ad una gara Anas, se sia possibile affidare l'esecuzione di nuovi lavori con la formula dell'accordo quadro. Il punto da risolvere riguarda l'applicabilità dell'istituto dell'accordo quadro, affidato sulla base di un progetto definitivo (e non esecutivo) evitando quindi la stipula di un contratto di sola esecuzione.

Ad avviso del dicastero di Porta Pia l'impiego dell'accordo quadro per nuovi lavori da realizzarsi sulla rete sarebbe «in contrasto, in generale, con

tutto il quadro normativo di realizzazione delle opere pubbliche». In particolare il ministero ha sostenuto che l'accordo quadro va impiegato «oltre che ai servizi e alle forniture» per «soli lavori di manutenzione o comunque aventi caratteri di ripetitività e serialità», ovvero per quei lavori da effettuarsi con una serie di interventi, non preterminati nel numero, in un determinato arco di tempo.

A queste perplessità la società di Via Monzambano ha replicato difendendo la scelta fatta, nel presupposto che la nuova disciplina rende l'accordo quadro utilizzabile anche per opere «non ripetitive». Anzi, secondo l'Anas, se l'accordo quadro non fosse utilizzabile «non si consentirebbe di estendere gli effetti benefici dello strumento agli affidamenti di lavori di nuove opere che, come ben noto, sono di importanza strategica per lo sviluppo del nostro paese». La palla adesso passa all'Anac.

Speciale appalti

Tutti i venerdì una pagina

nell'inserto Enti Locali

E una sezione dedicata su

www.italiaoggi.it/specialeappalti

Pubblicate sulla G.U. n.151 (30/06/2017) sui controlli

Linee guida antimafia II per i cantieri post sisma

Protocollo di legalità, piani di controllo coordinati del cantiere e del sub-cantiere, verifiche periodiche, modalità per l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori.

E quanto prevede, per la ricostruzione pubblica post-sisma, la delibera Cipe n.26 del 3 marzo 2017, pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2017, contenente le «Secondo linee guida antimafia» di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016».

Le linee guida allegate alla delibera, sono state approvate il 25 gennaio 2017 dal Comitato di coordinamento di cui all'art. 203 del codice dei contratti pubblici. L'allegato 1, denominato «Ministero dell'interno - Comitato di coordinamento di cui all'art. 203, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», è consultabile sul sito www.programmazioneeconomica.gov.it sezione Banca dati delibere Cipe. La pubblicazione delle linee guida antimafia sulla ricostruzione post-sisma avviene successivamente alla pubblicazione delle prime linee antimafia, approvate con la delibera Cipe 1 dicembre 2016, n.72 contenente «Prime linee guida antimafia di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», licenziate dal comitato di coordinamento di cui all'art. 203 del codice dei contratti pubblici (dlgs. 18 aprile 2016, n. 50).

La delibera nella parte iniziale ri-

costruisce il quadro della gestione della ricostruzione e funzione delle prime linee guida, sottolineando come quest'ultime siano riferite specificatamente agli interventi di immediata ricostruzione previsti all'art.8 del decreto-legge n.189/2016 e all'art.9 del decreto-legge n.205/2016.

Nel merito, illustra i compiti della struttura e definisce, con riferimento agli operatori economici che non possono essere iscritti di diritto nell'anagrafe antimafia degli esecutori, le modalità per effettuare le verifiche propedeutiche a tale iscrizione, dedicando particolare attenzione ai controlli da svolgere nei confronti delle imprese che si occupano dello smaltimento dei rifiuti.

Vengono inoltre indicati i controlli da effettuare nella fase di cantierizzazione, prevedendo, per gli interventi di ricostruzione pubblica, la redazione di «piani di controllo coordinato del cantiere e del sub-cantiere» sulla scorta delle direttive impartite dal comitato in tema di infrastrutture strategiche (delibere 3 agosto 2011, n.58, e 6 agosto 2015, n.62).

Viene poi allegato uno schema di protocollo quadro di legalità tra struttura, commissario straordinario e agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa spa (Invitalia), che funge da centrale unica di committenza per regioni, ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la realizzazione di interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di rispettiva competenza.

SE SI RIDUCE, L'IMPRESA PUÒ INTERVENIRE

Legittimo modificare l'utile atteso dell'offerta

Legittimo modificare l'utile atteso di una offerta per una gara d'appalto se si deve giustificare il ribasso eccessivo. E quanto ha precisato il Tar della Lombardia, Milano, seconda sezione con la sentenza del sez. IV 21 luglio 2017 n.1657 che affronta il tema del giudizio di congruità di una offerta economica e delle giustificazioni addotte dal concorrente. I giudici premettono che se è vero che il concorrente sottoposto a valutazione non può fornire «giustificazioni tali da integrare un'operazione di finanza creativa, modificando, in aumento o in diminuzione, le voci di costo e mantenendo fermo l'importo finale», è però anche vero che ciò non esclude che l'offerta possa essere modificata rispetto all'utile atteso, che può essere ridotto.

In ogni caso, si legge nella sentenza, resta fermo il principio per cui in un appalto l'offerta, una volta presentata, non è suscettibile di modificazione, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti, ma questo non toglie che, avendo la verifica di anomalia la finalità di stabilire se l'offerta sia, nel suo complesso e nel suo importo originario, affidabile o meno, «il giudizio di anomalia deve essere complessivo e deve tenere conto di tutti gli elementi, sia di quelli che militano a favore, sia di quelli che militano contro l'attendibilità dell'offerta nel suo insieme».

E' quindi legittimo che, a fronte di determinate voci di prezzo giudicate eccessivamente basse e dunque inattendibili, l'impresa possa dimostrare che, per converso, altre voci sono state inizialmente sopravvalutate e che in relazione alle stesse è in grado di conseguire un concreto, effettivo, documentato e credibile risparmio, che compensa il maggior costo di altre voci.

Anche in relazione a quanto affermato dalla giurisprudenza i giudici lombardi ritengono quindi legittimo un aggiustamento di singole voci di costo, che trovi il suo fondamento in sopravvenienze di fatto o normative, che comportino una riduzione dei costi, o in originari e comprovati errori di calcolo, o in altre ragioni plausibili; è anche pacificamente ammesso che l'impresa possa intervenire riducendo l'utile esposto, a condizione che tale voce non risulti del tutto azzerata.

— © Riproduzione riservata —

— © Riproduzione riservata —

Sanatoria cartelle. I chiarimenti dell'amministrazione finanziaria alla vigilia della scadenza della prima rata di lunedì 31 luglio

Rottamazione con il rimborso

Da restituire le somme recuperate con pignoramento se superiori all'importo dovuto

In caso di **pignoramento presso terzi** iniziato prima della presentazione della **domanda di rottamazione**, l'agente della riscossione dovrebbe restituire al debitore quanto riscosso in eccedenza rispetto all'importo della definizione agevolata. L'affermazione è nelle istruzioni dell'Aer e, se confermata nelle prassi operative, rappresenta un vantaggio non di poco conto per i debitori. È una questione sulla quale Equitalia non si era mai pronunciata chiaramente in precedenza.

Il problema nasce dalla previsione contenuta nell'articolo 6, comma 5, Dl 193/16, a mente della quale la presentazione dell'istanza di definizione agevolata determina il blocco delle azioni esecutive e delle misure cautelari. Per le azioni di recupero già in corso, l'effetto inibitorio opera a meno che la procedura non sia già in uno stadio molto avanzato. Nell'ipotesi del pignoramento presso terzi, la norma stabilisce che ciò accade quando vi è stato provvedimento di assegnazione del credito da parte del giudice dell'esecuzione. Nel caso del pignoramento esattoriale, però, non vi è intervento del giudice. Da qui, il dubbio sugli effetti della adesione alla procedura agevolata. Equitalia ha sempre affermato che, una volta che il terzo si sia dichiarato debitore del soggetto pignorato, si realizza l'assegnazione giuridica del credito. Di conseguenza, l'esecuzione prosegue sino alla fine anche dopo la presentazione della domanda.

In una risposta data in occasione di Telefisco 2017, inoltre, la società pubblica di riscossione ha ulteriormente precisato che il pignoramento non si arresta neppure sulle competenze periodiche, maturate successivamente alla proposizione dell'istanza. Il caso tipico è quello del pignoramento delle quote stipendiali o dei canoni di locazione che sono riferiti a mensilità posteriori all'accesso alla definizione. Anche in questo caso la procedura prosegue sino alla fine. Ciò però induceva alla considerazione che, in tali eventualità, la rottamazione si rivelava sostanzialmente inutile, poiché l'agente della riscossione avrebbe comunque ottenuto l'incasso integrale del credito originario.

La situazione cambia sensibilmente alla luce delle ultime istruzioni operative dell'Aer. Si afferma infatti che le somme rimosse in esito al pignoramento presso terzi devono seguire un preciso ordine di imputazione: in primo luogo, ai carichi non definibili (crediti comunitari); quindi ai carichi definiti, entro i limiti degli importi dovuti a tale titolo; infine ad eventuali carichi residui. Viene inoltre specificato che se la somma incassata eccede gli importi dovuti ai titoli appena indicati, la differenza deve essere rimessa al debitore. Se ne dovrebbe dedurre che se l'agente della riscossione ha incassato l'intero ammontare del credito originario e il debitore ha chiesto comunque la rottamazione, la differenza introitata a titolo di sanzioni e interessi di mora dovrà essere rimborsata. Una buona notizia per quelli che hanno trasmesso l'istanza, pur in presenza di una procedura esecutiva in corso. Nella identica situazione si trovano i soggetti per i quali è stata effettuata la segnalazione da parte delle Pubbliche amministrazioni, secondo l'articolo 48 bis, Dpr 602/73. Anche in tale eventualità, infatti, i crediti vantati venivano bloccati dopo la segnalazione. Se però il credito supera l'importo della definizione, la differenza dovrebbe essere recuperata dal debitore.

Le medesime considerazioni dovrebbero valere per le espropriazioni, mobiliari e immobiliari, per le quali vi sia stata già l'aggiudicazione in sede di vendita all'incanto. Se il corrispettivo di vendita eccede il quantum della sanatoria, la quota incassata in più va restituita.

Una volta presentata la domanda, infine, Aer afferma che occorre darne informazione alle Pa al fine di evitare la sospensione del pagamento per il periodo di 30 giorni, previsto dalla normativa di cui al suddetto articolo 48 bis.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luigi Lovecchio

IL PUNTO Le stesse considerazioni dovrebbero valere nel caso di espropriazioni per cui ci sia già stata l'aggiudicazione in sede di vendita all'incanto

Il caso. Per la definizione occorre il perfezionamento della procedura che si ottiene con il pagamento tempestivo e integrale degli importi liquidati

La prima rata non chiude il contenzioso

Il pagamento della prima rata di luglio non consente di chiudere eventuali **procedimenti contenziosi**, aventi ad oggetto i **carichi rottamati**. Allo scopo, occorre il perfezionamento della procedura che si ottiene solo con il pagamento tempestivo e integrale degli importi liquidati.

Sulle relazioni tra rottamazione e contenzioso sussistono molte incertezze tra gli operatori e i giudici, nonostante i condivisibili chiarimenti forniti dalle Entrate nella circolare numero 2/2017. Come previsto nell'articolo 6, Dl 193/16, nell'istanza di definizione va barrata la casella relativa all'impegno a rinunciare ai giudizi in corso. Al riguardo, vale evidenziare che con tale barratura non si rinuncia subito all'azione giudiziaria ma si assume un impegno. Si tratta di stabilire quando tale impegno diviene precettivo. Per rispondere a l quesito, occorre considerare che la definizione agevolata non ha la finalità di deflazionare il contenzioso in corso. Prova ne è la totale assenza di disposizioni in materia di liti pendenti.

Scopo unico della procedura agevolata è quello di giungere ad una sistemazione delle pendenze con Equitalia (oggi Aer) a condizioni vantaggiose per i debitori, cercando di "fare cassa". Tale sistemazione si ottiene solo con il versamento tempestivo degli importi dovuti. Ne consegue che non appare conforme né alla lettera né tantomeno alla ratio della legge imporre una rinuncia preventiva all'azione, a prescindere dal buon esito della procedura di sanatoria. Se così fosse si attribuirebbe alla norma una funzione deflattiva che non ha e non può avere. Al contrario: l'impegno alla rinuncia si apprezza solo come un effetto pressoché necessario del perfezionamento della definizione agevolata. In conseguenza di esso, il debito verso l'agente della riscossione si consolida e si esaurisce, di tal che vengono meno tutte le ragioni del contendere. Fino a quando non si consegue la definizione agevolata del debito, il suddetto impegno resta inefficace e i giudizi in corso proseguono.

Le considerazioni che precedono sono utili a chiarire lo strumento processuale con il quale deve essere formalizzato l'impegno alla rinuncia. Poiché l'abbandono del giudizio è un effetto della avvenuta definizione del debito in lite, la rinuncia non può che risolversi in una cessazione della materia del contendere. Così è orientata la prassi amministrativa, allorquando si afferma (circolare numero 2) che ai fini della definizione non è neppure necessaria la barratura dell'impegno alla rinuncia, poiché la chiusura della lite si atteggia come una conseguenza legale dell'estinzione della debitoria. Da ciò è possibile desumere un duplice ordine di considerazioni. In primo luogo, che la cessazione della materia del contendere è rivolta nei confronti di chiunque sia la controparte processuale, anche se essa è un soggetto diverso dall'agente della riscossione. Si tratta di circostanza di carattere oggettivo che, in quanto tale, può essere sollevata anche dal Fisco, in caso di inerzia del contribuente.

Inoltre, dall'impostazione che precede deriva la naturale compensazione delle spese di lite, secondo il modello delineato nell'articolo 46, Dlgs 546/92.

Come già segnalato, nella disciplina di legge non è rinvenibile alcuna norma di regolazione dei giudizi in corso. Ne consegue che se l'udienza viene fissata non è possibile chiedere la sospensione del procedimento.

È possibile richiedere il rinvio della trattazione, dimostrando che è in corso la definizione agevolata con l'allegazione della ricevuta di pagamento di fine luglio. Le Entrate hanno sollecitato gli uffici periferici a non opporsi a tale richiesta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L.L.

Versamenti. I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione annuale entro il 3 marzo possono pagare entro il 21 agosto con lo 0,40%

La proroga cambia il saldo Iva

La maggiorazione si applica per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo

La **proroga** dei versamenti delle **imposte sui redditi** è ormai certa anche per i **professionisti**. Con il comunicato stampa del ministero dell'Economia n. 131 del 26 luglio, oltre che ai titolari di reddito d'impresa, è stata infatti estesa ai lavoratori autonomi la proroga per eseguire i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei Redditi 2017, con lo 0,40% in più, dal 21 luglio al 20 agosto 2017, che slitta a lunedì 21 agosto. I nuovi termini, del 20 luglio 2017 o dal 21 luglio al 21 agosto 2017 con lo 0,40% in più, valgono anche per l'Irap, per il saldo Iva 2016 "spostato" con i versamenti delle imposte sui redditi e per tutti gli altri tributi e contributi derivanti dalla dichiarazione dei redditi, sia per i titolari di reddito d'impresa, compresi i collaboratori familiari o i soci ai quali è attribuito il reddito dell'impresa o società, sia per i professionisti.

I destinatari della proroga, possono comunque "rinunciare" al differimento. In questo modo, eviteranno le complicazioni che possono derivare dal fatto che devono rideterminare il piano di rateazione, riducendo il numero delle rate. Possono cioè proseguire il piano di rateazione scelto senza considerare in alcun modo la proroga.

I contribuenti, che hanno presentato la dichiarazione annuale Iva 2017, per il 2016, entro il 3 marzo 2017, possono versare il saldo Iva entro i termini previsti per i pagamenti dei Redditi 2017, applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2017. In questo caso, il contribuente può, ad esempio:

avere versato il saldo Iva 2016 entro il 16 marzo 2017 in unica soluzione e poi rateare o pagare in unica soluzione i versamenti dei Redditi 2017;

rateare l'Iva a saldo 2016 e non rateare uno o più dei versamenti dei Redditi 2017.

Si ricorda che, mentre per il pagamento del saldo Iva differito è dovuta la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo 2017, per la rateazione sono dovuti gli interessi dello 0,33% mensile.

Nel caso di un contribuente titolare di reddito d'impresa o professionista, che ha versato il saldo Iva nel periodo dal 17 marzo 2017 al 20 luglio 2017, è dovuta una maggiorazione dello 0,40% che si calcola per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo 2017. Se il contribuente, titolare di reddito d'impresa o professionista, versa il saldo Iva nel periodo da 21 luglio al 21 agosto 2017, deve una ulteriore maggiorazione dello 0,40% che si calcola sull'importo determinato al 20 luglio 2017.

Resta fermo che, in caso di compensazione di debiti con i crediti dei Redditi 2017, se i crediti superano i debiti, la maggiorazione dello 0,40% non è dovuta, nemmeno per lo spostamento dal 16 marzo 2017.

Se i debiti dei Redditi 2017 sono superiori ai crediti, lo 0,40% si applica sulla differenza.

L'esempio che segue riguarda un contribuente, che può essere titolare di reddito d'impresa o professionista, che ha chiuso la dichiarazione annuale Iva 2017, per il 2016, con un debito Iva di 20mila euro e che non ha eseguito il versamento il 16 marzo 2017. Se il contribuente ha eseguito il pagamento dopo il 16 luglio ed entro il 20 luglio 2017, il versamento dell'Iva relativa al saldo annuale 2016 è pari a: debito Iva 20.000 euro; maggiorazione totale 2% (0,40% dal 17 marzo al 16 aprile, più 0,40% dal 17 aprile al 16 maggio, più 0,40% dal 17 maggio al 16 giugno, più 0,40% dal 17 giugno al 16 luglio, più 0,40% per i giorni dal 17 al 20 luglio); 20 mila euro per 2%, 400 euro; importo dovuto 20.400 euro.

Il debito di 20.400 euro può essere pagato a rate, unitamente ai versamenti dei Redditi 2017, oppure versato in unica soluzione, insieme agli altri versamenti dei Redditi 2017.

Il contribuente, che può effettuare i pagamenti relativi ai Redditi 2017, per il 2016, entro il 21 agosto 2017, può anche pagare il saldo Iva maggiorato dello 0,40%, dal 21 luglio al 21 agosto 2017. In questo caso, deve aggiungere però un ulteriore 0,40% al saldo dell'Iva aumentato della maggiorazione dovuta dal 16 marzo al 20 luglio 2017. Nel caso del contribuente, imprenditore o professionista, che ha differito il pagamento del saldo Iva 2016 di 20mila euro, tenuto conto che la maggiorazione fino al 20 luglio, è uguale a 400 euro, lo 0,40% in più, per l'ulteriore spostamento dal 21 luglio al 21 agosto 2017, deve essere calcolato sull'importo di 20.400 euro. Perciò, lo 0,40% su 20.400 euro è uguale a 81,60 euro; in totale 20.481,60 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Salvina Morina

Tonino Morina

Fisco e contribuenti. Confermato l'invio del 770 e del modello Redditi al 31 ottobre - Tavolo di confronto stabile Mef-professioni

Dichiarazioni, proroga unitaria

Al 21 agosto versamenti di Ires, Irap e Iva con lo 0,40% per professionisti e imprese

Federica Micardi

■ Arriva la **proroga ad ampio raggio**, che allinea i redditi d'impresa a quelli di lavoro autonomo. Slittano al 20 agosto (quindi a lunedì 21 agosto) tutti i tributi annuali - anche Irap, Iva e contributi - e saranno inclusi nel differimento anche i professionisti. In arrivo anche un rinvio, al 31 ottobre, per la presentazione del 770/2017 delle dichiarazioni dei redditi e Irap.

La conferma è arrivata nella serata di ieri con un comunicato stampa, il 131, del ministero dell'Economia e delle Finanze che anticipa due Dpcm di prossima pubblicazione. Verrà quindi corretto il Dpcm pubblicato il 21 luglio che ha causato tante incertezze e allarmi. Nella mattinata di ieri già si era ventilata questa possibilità di «proroga allargata» dopo l'incontro avvenuto tra il Consiglio nazionale dei commercialisti e il viceministro all'Economia, Luigi Casero. A seguito dell'incontro il presidente dei commercialisti, Massimo Miani, ha scritto una lettera al ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, per chiedere, da una parte di includere nella proroga anche i professionisti e tutti i lavoratori autonomi, e dall'altra di estendere il differimento anche all'Irap e ai contributi previdenziali, un'esclusione che comportava il moltiplicarsi degli adempimenti.

In questi giorni si erano mobilitati per chiedere un cambio di rotta sia i professionisti, in particolare commercialisti e consulenti del lavoro, sia le software house che avevano segnalato le difficoltà di intervenire con margini temporali così ristretti (si veda Il Sole 24 Ore del 25 e del 26 luglio). Appelli che, a quanto pare, sono stati ascoltati. Soddisfatti anche i consulenti del lavoro, che però ricordano la necessità di cambiare metodo: «Prendiamo atto della comunicazione del Mef, che raccoglie il nostro grido di allarme lanciato, anche se annuncia soltanto un prossimo Dpcm che comunque arriverà a ridosso della scadenza del modello 770 fissata al 31 luglio» commenta il presidente Marina Calderone, che aggiunge: «Il problema è di sistema e non episodico. È di fatto inutile fissare unilateralmente il calendario delle scadenze fiscali, così come

avviene ora; scadenze che poi vengono con puntualità annuale spostate. Per eliminare il problema confidiamo nel nuovo direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, con cui avremo a breve un incontro».

Il tema vero, quindi, anche secondo Massimo Miani «è rimettere mano al sistema»; a questo scopo dovrebbe servire il tavolo tecnico permanente annunciato ieri dal viceministro Casero, prima durante un incontro avvenuto nel pomeriggio con le associazioni sindacali dei commercialisti e poi attraverso un comunicato stampa, il 132, «relativo alle tematiche della professione del commercialista e ai rapporti con il sistema fiscale italiano».

«Il tavolo - ha spiegato Casero - che partirà con l'individuazione delle azioni che si rendono necessarie per l'attuazione dello Statuto del Contribuente, dovrà affrontare nello specifico i problemi che frenano in concreto una marcata semplificazione del sistema fiscale italiano e una più lineare attività lavorativa del commercialista».

Per Massimo Miani «i primi minimi risultati sono arrivati, resta ancora molto da fare e la traccia da seguire è contenuta nel documento sulle criticità del fisco e sulle nostre proposte che abbiamo già presentato al Mef». E in merito al nuovo tavolo annunciato commenta: «L'importante è che al tavolo seguano i fatti». La nuova proroga è importante ma è solo un primo passo; restano diversi problemi aperti, in primis l'invio delle fatture per lo spesometro, la scadenza del 18 settembre è troppo vicina e l'eventuale slittamento al 30 settembre, secondo i professionisti, non è sufficiente.

IL COMUNICATO

Il Mef sul rinvio

■ Dal 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017 anche i lavoratori autonomi potranno effettuare i versamenti delle imposte con una lieve maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento. Il nuovo termine verrà formalizzato con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze che sarà firmato nei prossimi giorni. Il Dpcm uniformerà il trattamento tra titolari di reddito di impresa e titolari di reddito di lavoro autonomo. In dettaglio, i versamenti interessati dalla nuova scadenza sono quelli derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto di imprenditori e lavoratori autonomi. Con un altro Dpcm, in dirittura d'arrivo, viene prorogato, al 31 ottobre 2017 il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770) e delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap.



Il nuovo calendario - Le scadenze principali

A cura di Salvina Morina e Tonino Morina

30 giugno	DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2017, PER IL 2016 - CONTRIBUENTI SENZA REDDITI D'IMPRESA O DI LAVORO AUTONOMO Versamento saldo 2016 e prima rata acconto 2017 in unica soluzione o prima rata in caso di pagamento rateale. Si può anche spostare il pagamento al 30 luglio 2017, che slitta a lunedì 31 luglio, maggiorando le somme dovute dello 0,40 per cento
20 luglio	DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2017 E IRAP 2017 PER ANNO 2016 - CONTRIBUENTI CON REDDITI D'IMPRESA O DI LAVORO AUTONOMO Il termine del 30 giugno, per il versamento a saldo 2016 e prima rata acconto 2017 in unica soluzione o prima rata in caso di pagamento rateale, è differito al 20 luglio 2017. Si può anche spostare il pagamento al 20 agosto 2017, che slitta a lunedì 21 agosto, maggiorando le somme dovute dello 0,40 per cento CONTRIBUTI INPS artigiani e commercianti IVS e gestione separata – saldo 2016 e primo acconto 2017
31 luglio	DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2017 PER ANNO 2016 - CONTRIBUENTI SENZA REDDITI D'IMPRESA O DI LAVORO AUTONOMO Versamento saldo 2016 e prima rata acconto 2017 in unica soluzione con aumento dello 0,40%, o prima rata in caso di pagamento rateale con 0,40% in più
31 luglio	ROTTAMAZIONE CARTELLE In scadenza la prima rata
20 agosto (slitta a lunedì 21 agosto)	IVA Versamento secondo trimestre 2017 VERSAMENTO UNITARIO F24 (ritenute – Iva - contributi previdenziali e assistenziali) CONTRIBUTI INPS artigiani e commercianti, pagamento seconda rata 2017 con F24 DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2017 PER ANNO 2016 persone fisiche, società di persone e soggetti Ires - RATA per imposte e contributi per i titolari di partita Iva IRES - RATA per imposte e contributi per i titolari di partita Iva RATA IVA Versamento rata Iva per anno 2016 risultante dalla dichiarazione Iva 2017
20 agosto (slitta a lunedì 21 agosto)	DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2017 E IRAP 2017 PER ANNO 2016 - CONTRIBUENTI CON REDDITI D'IMPRESA O DI LAVORO AUTONOMO Il termine del 30 giugno, per il versamento a saldo 2016 e prima rata acconto 2017 in unica soluzione o prima rata in caso di pagamento rateale è stato differito al 20 luglio 2017. Si può anche spostare il pagamento al 20 agosto 2017, che slitta a lunedì 21 agosto, maggiorando le somme dovute dello 0,40 per cento CONTRIBUTI INPS artigiani e commercianti IVS e gestione separata – saldo 2016 e primo acconto 2017 con lo 0,40% in più
16 settembre (slitta al 18)	COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA DEL SECONDO TRIMESTRE Si devono comunicare al Fisco i dati della liquidazione Iva del secondo trimestre 2017. L'obbligo riguarda sia i contribuenti mensili, sia i contribuenti trimestrali
16 settembre (slitta al 18)	COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE NEL PRIMO SEMESTRE 2017 Si devono comunicare al Fisco i dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre 2017. L'obbligo riguarda sia i contribuenti mensili, sia i contribuenti trimestrali. Si tratta della comunicazione dei dati e delle fatture emesse e ricevute. Per l'anno 2017, è previsto che la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute dovrà essere fatta con cadenza semestrale: per il primo semestre entro il 16 settembre 2017, che slitta al 18 settembre; per il secondo semestre, entro il 28 febbraio 2018. Dal 2018, la scadenza sarà trimestrale
30 settembre (slitta a lunedì 2 ottobre)	CHIUSURA LITI PENDENTI Sono definibili le liti con l'agenzia delle Entrate e quelle attribuite alla giurisdizione tributaria, «il cui ricorso sia stato notificato alla controparte» (ufficio delle Entrate o altro ufficio tributario) entro il 24 aprile 2017. Deve trattarsi di liti per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. I contribuenti dovranno presentare, entro il 30 settembre 2017, che slitta a lunedì 2 ottobre 2017, per ogni lite autonoma, una distinta domanda di definizione. Per lite autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato
31 ottobre (Dpcm in arrivo)	DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2017 PER ANNO 2016 Presentazione "on line" via Entratel o via Internet delle dichiarazioni per le persone fisiche, società di persone, studi associati e società di capitali con esercizio che coincide con l'anno solare IRAP 2017, PER IL 2016 Presentazione "on line" via Entratel o via Internet delle dichiarazioni Irap per le persone fisiche, società di persone, studi associati e società di capitali con esercizio che coincide con l'anno solare
31 ottobre (Dpcm in arrivo)	770 SEMPLIFICATO Presentazione in via telematica del 770 semplificato; riguarda i dati e le ritenute operate nei confronti dei contribuenti ai quali sono stati corrisposti nel 2016 redditi di lavoro dipendente e assimilati, indennità di fine rapporto, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi 770 ORDINARIO Presentazione in via telematica del 770/ordinario; riguarda le ritenute operate sui dividendi, redditi di capitali e su operazioni di natura finanziaria, nonché i dati riassuntivi dei versamenti, delle compensazioni e dei crediti usati